

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ex artt. 67 e ss. del C.C.I.

* * *

La sottoscritta *Carpentieri Avv. Luciana*, [REDACTED]
all'Ordine degli Avvocati di Roma [REDACTED]
[REDACTED], pec lucianacarpentieri@ordineavvocatiroma.org, indirizzo e-mail
carpentieriavvluciana@gmail.com

PREMESSO

- che veniva nominata Gestore dall'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento Forense di Roma in merito all'istanza **depositata da Vincenzo Rinaldi**, [REDACTED]
[REDACTED]
- che, in seguito, incontrava il Sig. Rinaldi, mentre prendeva contatti telefonici e via mail con il Dott. Comm. Giulio Pennisi che aveva assistito il Rinaldi nella predisposizione della pratica, successivamente affiancato dall'Avv. Alessandro Fimiani;
- che l'istante risulta [REDACTED]
[REDACTED] collocata presso di lui ed a suo completo carico, impiegato a tempo indeterminato dal mese di luglio di quest'anno presso [REDACTED]
[REDACTED] con uno stipendio mensile di circa € 1.973,00

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

(oltre € 175,00 per l'assegno unico-figlio a carico), residente in un appartamento in locazione condiviso con una coinquilina, [REDACTED]

VERIFICATO:

- che l'istante si trova in situazione di sovra indebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni...”* e va inquadrato nel termine di *“consumatore”* ossia, *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;
- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l'indebitamento del Sig. Rinaldi è rappresentato da due prestiti ai quali non è riuscito a far fronte e da debiti fiscali di cui più ampiamente verrà illustrato nel seguito della presente relazione;
- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I.;
- che il Sig. Rinaldi si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott. Comm. Giulio Pennisi prima e con l'Avv. Alessandro Fimiani solo in un secondo momento a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale anche attraverso il

ricorso inviato alla sottoscritta; **(All. 4)**

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita:

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I. in vigore, così strutturata:

1. Note preliminari

- 1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
- 1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso
- 1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori
- 1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.I.
- 1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili
- 1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

2. Analisi del piano

- 2.1 Attivo Vincenzo Rinaldi
- 2.2 Passivo Vincenzo Rinaldi

3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

- 3.1 Cause dell'indebitamento
- 3.2 Ragioni dell'incapacità a adempiere
- 3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni
- 3.4 Atti impugnati dai creditori
- 3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

4. Commento al piano proposto e valutazione sulla probabile convenienza

5. Conclusioni e attestazione del piano

6. Allegati alla relazione

*** **

1. NOTE PRELIMINARI

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.

La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine la sottoscritta dichiara di non essere legata alla ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'OCC Forense di Roma nelle direttive impartite ai Gestori nominati, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività necessaria prevista dalla legge e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, porti all'individuazione del miglior percorso utile sia al debitore, sia ai suoi creditori.

La sottoscritta attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale [REDACTED]

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I. inerente al caso specifico

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali ha fatto ricorso in momenti di difficoltà e debiti previdenziali nel periodo in cui ha esercitato la professione libera in qualità di Geometra. Esclusa ugualmente la liquidazione non essendo il debitore intestatario di beni immobili.

1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto il sostentamento per il debitore e la figlia, la somma disponibile residua è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dall'elenco dei creditori:

CREDITORI (aggiornato al 12.09.2022 salvo verifiche):

CREDITORE	DATA	DEBITO	RESIDUO	CATEGORIA	PEC
Cassa Nazionale previdenza e Ass. Geometri 2018-2019		13.237,18	13.237,18	Privil. Mob.	cassageometri@geopec.it
Cassa Nazionale Previdenza Geometri Cartelle		6.179,77	6.179,77	Privil. Mob.	
Avvisi bonari AdE 2022		2.991,94	3.269,50	Privil. Mob.	dp.lRoma@pce.agenziacentrate.it
Collegio Geom. Messina		503,27	503,27	Privil. Mob.	collegio.messina@geopec.it
Agenzia Riscossione Sicilia Spa (cartella 2952015...8000 + 3)		23.574,10	28.635,13	Privil. Mob.	dp.Messina@pce.agenziacentrate.it
Comune di Messina Polizia Urbana		1.205,57	1.205,57	Privil. Mob.	protocollo@pec.comune.messina.it
ADER estratto Roma 2022		28.111,40	28.804,34	Privil. Mob.	dp.lRoma@pce.agenziacentrate.it
Ifis Npl Investing S.P.A. - Precetto		31.398,11	31.826,42	chirografario	luigiparenti@ordineavvocatiroma.org
Mb Credit Solutions cod. prat.6494619 Cod.cliente 0637333		2.471,08	2.471,08	chirografario	mbsc@pec.mbcreditsolutions.com

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

compenso del professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile [REDACTED] importo comprensivo degli oneri e accessori come per legge, come da preventivo sottoscritto.

(All. 6)

Il ricorrente ha versato, alla data del 2 settembre c.m., la somma di [REDACTED] (duemilaseicentosei/13) come previsto nel preventivo pattuito, pertanto, il residuo compenso pari ad € [REDACTED] viene inserito tra i costi in prededuazione del piano di consumatore.

A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

Rientra nelle spese prededucibili anche [REDACTED], concordato con il ricorrente in [REDACTED] comprensivi degli oneri ed accessori di legge.

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati

La sottoscritta ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, presso:

- Agenzia Entrate e della Riscossione Direzione Provinciale di Roma che ha comunicato gli estratti debitori aggiornati in seguito alla mia comunicazione di rito circa la nomina; (cfr. All. 13)
- Pubblico Registro Automobilistico, proprietario di uno scooter di scarso valore commerciale Honda Foresight [REDACTED] (All. 7)
- Centrale Rischi della Banca d'Italia la cui risposta evidenzia le posizioni dichiarate dal ricorrente. (All.8)

- In ultimo ha richiesto a mezzo pec alla ██████████ un aggiornamento della posizione debitoria del Rinaldi, riscontrata il 4 agosto che si produce. **(All. 8bis)**
- Nessun bene immobile di proprietà.

2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo

- Il Sig. Rinaldi percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.950,00 da ██████████ la prima busta paga del nuovo datore di lavoro conferma una paga base che si attesterà intorno allo stesso importo. In questa prima retribuzione è stato versato da ██████████ al Rinaldi un ristoro circa l'indennità di mancato preavviso addebitatagli dal precedente datore di lavoro per le dimissioni presentate senza il rispetto del termine contrattuale, indennità una tantum (cfr. busta paga all. 3bis)
- Lo scooter (unico mezzo di trasporto) del 2000 è di scarsissimo valore commerciale ed è l'unico mezzo di trasporto per la famiglia;
- Il TFR che il Rinaldi ha maturato dal 2019 non è ancora stato liquidato, anche se aveva chiesto un anticipo sullo stesso, pari ad € 3.000,00 per provvedere al pagamento parziale degli acconti versati ai professionisti per la presente procedura, pertanto, il residuo sarà di poche centinaia di euro.

2.2 Passivo

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta quanto al privilegio mobiliare ad € 81.557,20 ed € 34.297,50 per il chirografario; a queste voci deve essere aggiunto ██████████

eventuali spese della procedura ed ██████████

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, precisando che:

trattasi per la maggioranza di debiti assistiti da un grado di privilegio generale e, pertanto, anch'essi falcidiabili come quelli chirografari.

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

Nel passivo rientrano o comunque **incidono sulla disponibilità mensile residua le spese per il sostentamento suo e della figlia**, per la quale percepisce un assegno unico di € 175,00 al mese, ma ricordiamo a suo completo carico. Tali spese sono relative al canone di locazione di € 525,33 mensile comprensivo di oneri ed accessori (appartamento in condivisione), alle spese alimentari pari ad € 300,00 circa, alle spese per i tabacchi per € 150,00, alla benzina per lo scooter di € 80,00, allo sport per il ricorrente e la figlia, oltre un corso di flauto traverso che frequenta la figlia per una spesa mensile di € 130,00 ed infine, mensilmente € 35,00 di spese per le ricariche della telefonia mobile, non avendo un telefono fisso nell'abitazione. **A queste annualmente vanno aggiunte** almeno € 1.100,00 (mantenendo uno standard ai minimi e solo con il Servizio Sanitario Nazionale) di spese mediche e 40,00 euro per il bollo dello scooter oltre € 175,00 per l'assicurazione e la manutenzione. Infine, le utenze (gas e luce) si attestano intorno ad € 1.200,00 (presumibilmente in aumento), le spese per libri scolastici approssimativamente circa € 250,00 ed in ultimo, almeno mille euro per l'abbigliamento e spese personali del ricorrente e della figlia. **(All. 9 prospetto spese aggiornate primo semestre 2022)**

La posizione fiscale del ricorrente evidenzia debiti con l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione e due contenziosi in corso con la Cassa Previdenziale dei Geometri. Si precisa che il debito vantato dall'Agenzia delle Entrate e della Riscossione è rappresentato per il 90% dal carico previdenziale già iscritto a ruolo esattoriale, come confermato dalla stessa Cassa (cfr. all. 8 bis)

È stato, altresì, notificato al Rinaldi, il 18 marzo 2022 prima ed il 16 settembre 2022 rinotificato, atto di precetto per un importo complessivo di € 31.398,11 (importo XXXXXXXXXX), oltre spese di notifica, relativo ai due finanziamenti ottenuti in passato, parzialmente onerati, entrambi ceduti ad IFIS.

Il sottoscritto Gestore ha comunicato al legale della IFIS NPL a mezzo pec la pendenza dell'istanza avanzata all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. **(All. 10 precetto, 11 pec, 11bis precisazione credito da Ifis)**

Pertanto, le somme disponibili derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente del ricorrente, detratto il mantenimento dello stesso e della figlia, per il pagamento dei creditori ammontano a circa € 350,00 mensili.

DEBITO (conseguente all'omologa del piano)

I debiti sono stati precedentemente elencati e suddivisi per classi.

Le somme che il Rinaldi mette a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari al 20% del debito, circa € 23.226,45, oltre le spese della procedura (23.226,45+ [REDACTED] per:

- [REDACTED]
- il debito falcidiato dell'80% con l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione e gli Enti con privilegio generale pari ad un residuo di € 16.366,95; **(rate da 17 a 63 di € 355,80)**
- i debiti chirografari pagati in percentuale del 20% pari ad € 6.859,50. **(rate da 66 a 83 ultima rata da € 342,98)**

Il piano è quindi così riepilogabile:

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili OCC e del legale di fiducia, parziale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura del 20%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad € 350,00 con una previsione temporale, più o meno, di circa 83 mensilità. Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili, rispettando l'ordine dei gradi.

I versamenti, solo per gli onorari del Gestore, dovranno avvenire sul c/c dedicato all'OCC, [REDACTED] Avvocati di Roma.

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE

VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – Merito creditizio -

3.1 Cause dell'indebitamento

Circa le cause che hanno portato il ricorrente in questa situazione di sovra indebitamento, puntualmente narrate dal ricorrente nel ricorso, si ricostruiscono cronologicamente gli eventi:

- **2007, ottiene da Agos un** [REDACTED]

mensili di euro 357,50, tale prestito era giustificato dal fatto che a seguito della nascita della figlia e avendo locato [REDACTED] più grande si rendevano necessari dei lavori di ristrutturazione e l'arredamento dello stesso.

All'epoca il Rinaldi poteva contare sul suo stipendio di € 1.278,67 essendo dipendente presso la [REDACTED] (All. 12

finanziamento Agos)

- **2008, il Rinaldi** [REDACTED] **per far fronte al suo mantenimento e quello della famiglia decide di avviare l'attività di consulente aziendale con autonoma partita Iva;**

- **2009, Rinaldi accetta la proposta lavorativa della** [REDACTED]

Roma, n.q. di geometra con uno stipendio medio mensile [REDACTED]

2011 viene dichiarato il fallimento della società;

- **2011, con l'intento di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, lasciate in sospeso, chiede ed ottiene un altro finanziamento da Santander Consumer Bank Spa** [REDACTED]

le prime dodici rate e le restanti con un importo pari ad euro 352,00. Per un totale comprensivo di interessi di € 41.245,62, il reddito netto mensile del Rinaldi era pari ad e [REDACTED] (All. 14)

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

- **dal 2012 al 2018** il Rinaldi svolge lavori saltuari e come libero professionista, con difficoltà riesce a sopravvivere ed a mantenere anche la figlia, ma al di là delle sue aspettative non riesce ad onorare il pagamento dei finanziamenti che erano diventati due, delle imposte e dei contributi dovuti alla cassa di previdenza, da cui scaturirono successivamente i debiti iscritti a ruolo dall'Agenzia della Riscossione; (**All. 13 cartella del 2015 All. 13bis estratto AdeR**)
- **2014 la figlia si trasferisce a Roma dal padre**, non potendo la madre provvedere al suo mantenimento e, nel 2016, con il divorzio nulla viene stabilito quale contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia, a completo carico del padre;
- **2019, Rinaldi viene assunto a tempo indeterminato presso la [REDACTED]** come impiegato alla redazione dei computi metrici con uno **stipendio medio di circa € 1.973,00 mensile** (cfr. Allegato 5), ma dovendo comunque sostenere spese che tra affitto, sostentamento della figlia e spese varie si aggirano intorno ad euro 1.600, persiste nel non adempiere i debiti contratti e le cartelle esattoriali. Ad oggi i debiti si attestano, complessivamente, intorno ad € 101.963,81, con eventuale aggiornamento in seguito all'omologa.
- **Merito creditizio (art. 68 C.C.I.)**, lo stato di crisi finanziaria ed economica di Rinaldi e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori, anche se bisogna dire che nei due momenti in cui il Rinaldi si è rivolto alle finanziarie, godeva di una retribuzione stabile, inoltre, ancora non era stato destinatario della prima cartella esattoriale che la Cassa Geometri per il tramite dell'Agenzia della Riscossione gli notificava nel 2015. L'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

vita per lui e per la figlia minore, il residuo gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate, il fallimento del datore di lavoro non poteva essere prevedibile.

3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercare nel fatto che il Rinaldi non ha potuto avvantaggiarsi costantemente negli anni di entrate mensili stabili e certe. Ha attraversato periodi di maggiori spese e di difficoltà lavorative, il ricorso alle due pratiche di finanziamento e l'incapacità di ottemperare alle obbligazioni previdenziali previste dalla Cassa dei Geometri, nei periodi in cui ha tentato di esercitare l'attività di libero professionista, hanno contribuito a determinare la situazione attuale. A questo proposito va sottolineato che successivamente alla notifica della cartella del 2015, relativa al mancato versamento dei contributi previdenziali dal 2008 al 2012, il Rinaldi impugnò la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma con esito negativo e poi dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Messina. Attualmente i giudizi pendenti sono due, entrambi presso il Tribunale di Messina, il cui esito si conoscerà il prossimo autunno dato che andranno entrambi a sentenza.

Anche la situazione familiare negli anni ha inciso sulle capacità economiche del Rinaldi, il fatto che si occupi totalmente del mantenimento della figlia minore con lui convivente è ammirevole, ma contribuisce a ridurre le disponibilità mensili per far fronte alle obbligazioni assunte.

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia nella misura del 35% infatti, se il ricorrente volesse far fronte a tutto il suo debito, dovrebbe (calcolando 100mila di debito e sempre che la proposta venisse accolta)

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

versare una somma mensile di € 840,00 circa per 120 mesi. L'unica entrata mensile su cui il Rinaldi può contare è pari ad € 1.970,00 (stipendio) circa, anche volendo calcolare un'entrata di € 2.000,00 non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese mensili, pertanto, il consumatore allo stato attuale risulta gravemente sovra indebitato, tenuto conto che il sostentamento suo e della figlia ammonta all'incirca ad € 1.600,00 mensili e, soprattutto, che le spese per la casa sono ridotte condividendo l'appartamento in cui abitano.

L'unico sistema per far fronte, seppur in misura molto ridotta, ai suoi debiti è ottenere la falcidia nella misura dell'80%.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni

Non vi sono atti posti in essere dal Rinaldi qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che lo stesso negli ultimi anni può contare soltanto su uno stipendio fisso mensile e non può permettersi di locare un appartamento soltanto per lui e la figlia, ma lo condivide con l'altra conduttrice indicata nel contratto allegato. (cfr. All.3)

3.4 Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

Ad oggi risultano dei contenziosi pendenti, relativi ai contributi previdenziali, promossi dal Rinaldi contro la Cassa Previdenziale dei Geometri:

- 1) ██████████ pendente presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, con prossima udienza fissata per la discussione al 28.10.2022;
- 2) ██████████ giudizio pendente presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, con prossima udienza fissata per la discussione al 27.09.2022; (**All. ti 15**)

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

È stato rinotificato un atto di precetto, in data 16 settembre 2022, relativo ai due finanziamenti contratti e ceduti ██████████ il sottoscritto Gestore ha provveduto a prendere contatti con i legali costituiti per comunicargli la richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Legge 3 del 2012, presentata dal Rinaldi. (cfr All. 11)

3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

Si precisa che il lungo tempo trascorso per la redazione della relazione è stato necessario a causa di mancata coincidenza di importi debitori, derivanti dalle cartelle esattoriali, allo stato l'estratto di AdeR continua a non coincidere con quanto indicato dalla Cassa di previdenza dei Geometri.

Pertanto, non risultando ulteriori esposizioni debitorie, gli importi saranno eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive all'omologa del piano.

4. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza

Il piano proposto dal ricorrente prevede una falcidia considerevole per entrambe le categorie di creditori, chirografari e privilegiati, i quali potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito soltanto attraverso il pignoramento dello stipendio di Rinaldi, unica entrata dello stesso, ma sempre con il rischio che in questo periodo storico incombe su tutti i rapporti di lavoro privati. Non sono prevedibili entrate future dato che il debitore risulta dipendente con stipendio fisso, come risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi. **(All. 16 dichiarazione ultimi tre anni)**

Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

prescrive che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]”.

Infine, si precisa, circa i crediti previdenziali vantati dalla Cassa Geometri contro i quali sono stati proposti i ricorsi pendenti che, nel merito eccepiscono sia la prescrizione dei contributi richiesti, sia la non fondatezza delle richieste in quanto in alcuni periodi il Rinaldi non svolgeva la libera professione ed anche perché aveva chiesto il passaggio alla gestione separata Inps, potrebbero non essere dovuti almeno in parte. I giudizi andranno in decisione nel prossimo autunno.

L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, è rappresentato da una somma mensile di € 350,00 all'incirca e la liquidazione del patrimonio non è percorribile non essendo Rinaldi intestatario di beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di un vecchio Scooter, unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia.

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di sei/sette anni dall'omologa.

5. Conclusioni e attestazione del piano

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale incaricata dall'OCC Forense di Roma alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dal Sig. Vincenzo Rinaldi.

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale che si attesta al 20% per i debiti privilegiati e chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito previdenziale (ex art. 67 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile del Rinaldi e non sarebbe applicabile la liquidazione controllata non avendo beni immobili da liquidare.

Infine, il sottoscritto **Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano**, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla fluttuabilità dei rapporti di lavoro succedutisi negli anni subita dal Rinaldi, ma non passivamente, considerata la sua capacità di trovare sempre un modo per mantenere se stesso e la sua famiglia (figlia minore affidata in via esclusiva ed a suo completo carico).

Il ricorso ai due finanziamenti, che con la perdita del lavoro non sono stati saldati per

Avv. Luciana Carpentieri

Patrocinante in Cassazione

Via G. Nais, 48 - Roma

l'intero, sono stati stipulati con la convinzione di potervi far fronte, avendo al momento delle richieste una retribuzione diciamo pure adeguata.

Infine, il debito erariale costituito per la maggioranza dai contributi previdenziali richiesti dalla Cassa di Previdenza dei Geometri, in contestazione, potrebbe risultare non dovuto o quanto meno dovuto in parte all'esito delle decisioni.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza

6. Allegati in pdf:

1. Nomina gestore;
2. Sentenza divorzio Rinaldi;
3. Contratto di locazione;
- 3bis Prima busta paga [REDACTED]
4. Ricorso piano del consumatore;
5. Contratto assunzione e buste paga 2022;
- 5bis Contratto assunzione [REDACTED];
6. Preventivo sottoscritto OCC;
7. Libretto scooter;
8. Centrale rischi BI;
- 8bis Pec Cassa Geometri;
9. Prospetto spese;
10. Precetto notificato il 16.9.22;
11. Pec Studio Parenti;
- 11bis Precisazione credito Ifis;
12. Finanz. Agos;
13. Cartella esattoriale 2015;
- 13bis Estratti AdER;
14. Finanz. Santander;
15. Giudizio c/ Cassa Geometri;
16. Dichiraz. Redditi 2019, 2020, 2021;
17. Estratti c/c;
18. Stato di famiglia.

Roma, 19 settembre 2022

Il professionista nominato in funzione O.C.C.

Avv. Luciana Carpentieri